

Art. 2.

Il sig. Dorin Stefanica Andrei è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riparto, per l'anno 2010, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al trenta per cento;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 di «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» uno stanziamento in termini di competenza pari a euro 4.389.462,00 che, al netto dell'accantonamento per variazioni negative di bilancio e delle riduzioni apportate in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria» risulta pari a euro 3.596.850,28;

Visto l'art. 61, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;


Considerato che la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2007 sul Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è stata pari ad euro 4.435.158,10 e che il limite di spesa di cui all'art. 61 per l'esercizio finanziario 2010 è pari ad euro 3.104.610,67;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle risorse disponibili per l'annualità 2010, pari a euro 2.173.227,47;

Considerato l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Ritenuto altresì di dover stabilire, per il periodo 1° gennaio/19 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici o lavoratori dipendenti oppure di lavoratrici o lavoratori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto altresì di dover fissare, per il periodo 20 febbraio/ 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, l'indennità mensile delle consigliere regionali e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente;



Ritenuto inoltre di dover determinare, per l'annualità 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto delle proposte di riparto del settanta per cento delle risorse del 2010 tra le regioni, approvata nella riunione del 25 maggio 2010 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2010, la quota di euro 2.173.227,47, pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul cap. 3971 per l'annualità 2010, è destinata alle regioni ed è suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono indicate esclusivamente ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei relativi stanziamenti.

Art. 2.

1. Relativamente all'anno 2010 la misura massima dei permessi non retribuiti e la relativa indennità per le consigliere e i consiglieri nazionali di parità lavoratrici e lavoratori dipendenti, nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri nazionali di parità lavoratori e lavoratrici autonomi o liberi professionisti sono fissate come da tabella n. 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. In ogni caso le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parità supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

1. Relativamente al periodo 1° gennaio/19 febbraio 2010 la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratrici e lavoratori dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri regionali e

provinciali lavoratrici e lavoratori autonomi o liberi professionisti sono stabilite come da allegate tabelle n. 3A, consigliere e consiglieri regionali, e n. 3B, consigliere e consiglieri provinciali, che formano parte integrante del presente decreto.

2. In ogni caso le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parità supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.

1. Per il periodo 20 febbraio/ 31 dicembre 2010, l'indennità mensile attribuita alle consigliere e consiglieri di parità regionali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 500,00 e euro 250,00, come da allegata tabella 4A, e quella attribuita alle consigliere di parità provinciali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 400,00 ed euro 200,00, come da allegata tabella 4B.

2. Il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

Art. 5.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 con il supporto dell'ISFOL.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
CARFAGNA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167



ALLEGATO

Tabella N. 1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

(Art. 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Ripartizione risorse 2010

Regioni e Province autonome	(A)	(B)	(C) ¹	(D)	(E)		Punteggio	RIPARTO	
	Peso								
	0,40	0,16	0,17	0,17	0,10				
ABRUZZO	3,6	2,3	2,3	2,1	7,27	3,29	€	71.491,03	
BASILICATA	1,8	1,0	1,2	0,8	13,43	2,55	€	55.496,66	
CALABRIA	4,5	3,3	3,5	2,2	5,78	3,90	€	84.795,35	
CAMPANIA	4,5	9,4	10,6	5,7	0,00	6,09	€	132.339,45	
EMILIA ROMAGNA	8,2	7,3	5,3	9,4	3,55	7,28	€	158.308,01	
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,6	2,1	1,6	2,3	4,17	2,87	€	62.296,98	
LAZIO	4,5	9,5	11,9	10,0	1,08	7,16	€	155.534,29	
LIGURIA	3,6	2,8	2,2	3,0	8,22	3,62	€	78.655,91	
LOMBARDIA	10,9	16,1	13,0	19,4	2,07	12,67	€	275.273,51	
MARCHE	4,5	2,6	2,3	3,1	2,22	3,38	€	73.389,86	
MOLISE	1,8	0,5	0,5	0,5	6,76	1,66	€	36.060,87	
PIEMONTE	7,3	7,5	7,2	8,7	6,10	7,41	€	161.046,71	
PROV. DI BOLZANO	0,9	0,8	0,4	1,1	0,00	0,75	€	16.291,91	
PROV. DI TRENTO	0,9	0,8	0,5	1,1	6,60	1,43	€	31.052,37	
PUGLIA	5,5	6,7	8,3	4,4	0,98	5,51	€	119.711,15	
SARDEGNA	7,3	2,8	4,7	2,5	8,50	5,43	€	117.911,75	
SICILIA	8,2	8,3	10,5	5,4	2,35	7,54	€	163.777,21	
TOSCANA	9,1	6,3	6,0	7,2	7,14	7,62	€	165.609,93	
UMBRIA	1,8	1,5	1,7	1,7	2,11	1,76	€	38.186,48	
VALLE D'AOSTA	0,9	0,2	0,1	0,3	5,77	1,04	€	22.514,77	
VENETO	6,4	8,0	6,2	9,3	5,89	7,06	€	153.483,28	
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€	2.173.227,47	
								€	2173227,47

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile di 15 anni e oltre (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2009)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2009)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2009)

(E) Indicatore capacità di spesa 2009 (Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Monitoraggio del Fondo per l'attività consigliere/i di parità, 2009)

Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice: $[0,40 \cdot (A) + 0,16 \cdot (B) + 0,17 \cdot (C) + 0,17 \cdot (D) + 0,10 \cdot (E)]$

Tabella N. 2

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Nazionale
(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)
A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di partito (come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 18 decreto legislativo 198/2006)
Annualità 2010 – 1 gennaio- 31 dicembre

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o e supplente)		100 ore (mensili medie)	
LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	50 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	INDENNITA' COMPLESSIVA (ex comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/2006)	RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"	
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA	
			Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente
			€ 17.520,00 lordi
			Indennità aggiuntiva annuale € 11.304,00 lordi (comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/06)




Tabella N. 3 A

**Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Regionale**

(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Periodo 1 gennaio – 19 Febbraio 2010

MONTE ORE DISPONIBILE¹ (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	100 ore (mensili medie)
--	--------------------------------

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art. 17, D.Lgs. 198/2006)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	50 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora
	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.
	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI			
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI			

¹ Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/i consigliera/e regionale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

Tabella N. 3 B

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale

(ex art.17, decreto legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di partito (ex comma 2, lett.b), art. 18 decreto legislativo 198/2006)

Periodo 1 gennaio – 19 Febbraio 2010

MONTE ORE DISPONIBILE ¹ (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	60 ore (mensili medie)
--	------------------------

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006)	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	30 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/ AD ORDINI O ALBI	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	60 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I ADORDINI O ALBI	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	60 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora

¹ Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/I consigliera/e provinciale effettiva/o e la/I consigliere/a provinciale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.




Tabella N. 4 A

Indennità mensile Consigliera/e Regionale
(ex art. 17 Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2010

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 198/2006)	50 ore mensili medie	
		EFFETTIVA	€ 500,00 lordi
		SUPPLENTE	€ 250,00 lordi
		EFFETTIVA	€ 500,00 lordi
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I O LIBERE/I PROFESSIONISTE/I	INDENNITA' MENSILE (ex art. 17, comma 2,, D. Lgs.198/2006come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) numero 2) del Decreto Legislativo 5/2010)	50 ore mensili medie	
		EFFETTIVA	€ 500,00 lordi
		SUPPLENTE	€ 250,00 lordi
		EFFETTIVA	€ 500,00 lordi




Tabella N. 4 B

Indennità mensile Consigliera/e Provinciale
(ex art. 17 Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett. b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2010

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex art. 17, comma 1, D. Lgs.198/2006)	30 ore mensili medie	
		EFFETTIVA	€ 400,00 lordi
		SUPPLENTE	€ 200,00 lordi
		EFFETTIVA	€ 400,00 lordi
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I O LIBERE/I PROFESSIONISTE/I	INDENNITA' MENSILE (ex art. 17, comma 2., D. Lgs.198/2006come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) numero 2) del Decreto Legislativo 5/2010)	SUPPLENTE	€ 200,00 lordi
		EFFETTIVA	€ 400,00 lordi
		SUPPLENTE	€ 200,00 lordi
		EFFETTIVA	€ 400,00 lordi

